

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

All.: 2;

Ann.: //.

**OGGETTO:** Conferimento della Qualifica Speciale ai Caporal Maggiori Capi Scelti dell'Esercito, ai Sottocapi di 1^ classe Scelti della Marina Militare e ai Primi Avieri Capi Scelti dell'Aeronautica Militare, inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2019.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^

Riferimento circolare n. M\_D GMIL REG2020 0169015, in data 29 aprile 2020.

Seguito circolari:

a. n. M\_D GMIL REG2020 0157764, in data 21 aprile 2020;

b. n. M\_D GMIL REG2020 0170442, in data 30 aprile 2020.

^^^^^^^^^^

## 1. GENERALITÀ

Ai sensi del secondo comma, dell'art. 2255-ter, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM e del Decreto Dirigenziale M\_D GMIL REG2019 0647168 del 17 dicembre 2019, l'aliquota per il conferimento della Qualifica Speciale di cui all'oggetto, interessa i Caporal Maggiori Capi Scelti dell'Esercito e i gradi corrispondenti di Marina ed Aeronautica, con anzianità giuridica di grado compresa tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012.

## 2. ADEMPIMENTI DEGLI E/D/R PROPEDEUTICI ALLA VALUTAZIONE

a. Per le finalità di cui in oggetto, i Comandi ed Enti di appartenenza del personale interessato, dovranno provvedere a:

- redigere, **alla data del 31.12.2019**, il documento caratteristico per “**Conferimento della qualifica Speciale**”, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - TUOM, dalle “Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate” - I.D.C. del 20 novembre 2008 - edite da SEGREDIFESA - e dalla circolare n. M\_D/GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008, di questa Direzione Generale;
- annullare/rettificare/stralciare gli eventuali documenti caratteristici non in linea con l'attuale procedura di conferimento della qualifica, nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione caratteristica;
- ricompilare l'eventuale nuova documentazione caratteristica da “chiudere” alla data di cui sopra. Le date di intervento delle autorità giudicatrici nonché quella di presa visione degli interessati dovranno essere quelle reali sotto le quali i documenti stessi verranno ricompilati e portati a conoscenza degli interessati. I periodi di tempo successivi alla suddetta data – già considerati nei documenti caratteristici annullati o rettificati – dovranno essere compresi nei documenti che saranno successivamente compilati al verificarsi di uno dei motivi previsti dall'articolo 691 del citato TUOM;

- riportare sul frontespizio dei documenti eventualmente annullati/ricompilati/rettificati gli estremi della presente circolare;
- non redigere alcuna documentazione per il personale che si trovi in una delle posizioni ostatiche previste dalla presente circolare.

Si sottolinea la necessità che gli adempimenti connessi alle predette disposizioni siano espletati con cura rigorosa. L'eventuale inosservanza potrebbe comportare l'avvio delle opportune azioni di accertamento delle responsabilità.

- b. Nell'aliquota per il conferimento della qualifica speciale di cui all'oggetto, viene incluso, qualora siano venute meno le cause impeditive, anche il personale escluso dalle precedenti aliquote, per il quale i Comandi ed Enti di appartenenza dovranno attenersi, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, a quanto stabilito al punto 2., della circolare 31 gennaio 2019, n. M\_D GMIL REG2019 0086069, senza compilare il succitato statino riepilogativo.
- c. Non dovrà essere redatta alcuna documentazione per il personale che, alla data di formazione della presente aliquota, risulti in una delle seguenti posizioni ostatiche al conferimento della qualifica, così come disposto dall'articolo 1051, comma 2, del COM:
  - (1) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
  - (2) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
  - (3) sospeso dall'impiego, anche in via cautelare;
  - (4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata, alla data di formazione delle presenti aliquote, non inferiore a sessanta giorni continuativi e non cumulativi di più periodi maturati durante l'anno (*aspettativa senza soluzione di continuità almeno dal 2 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 - per l'aliquota del 31 dicembre 2019*).
- d. Le eventuali proposte di esclusione dall'aliquota dovranno essere tempestivamente avanzate a:
  - PERSOMIL - II Reparto – 6<sup>a</sup> Divisione;
  - PERSOMIL - I Reparto – 3<sup>a</sup> Divisione [per le sole motivazioni di cui alla precedente lettera c., nn. (1), (2) e (3)]
- e. Unitamente alla proposta di esclusione, dovranno essere trasmessi i seguenti atti documentali sulla base dei relativi motivi ostatici:
  - (1) per i procedimenti penali, copia del Decreto di citazione (*davanti al Tribunale Ordinario in composizione monocratica o al Giudice di Pace*)/decreto di rinvio a giudizio/richiesta di decreto penale di condanna/provvedimenti scaturenti dai procedimenti speciali di cui al libro VI del codice di procedura penale, limitatamente ai delitti non colposi, richiedendola preventivamente alla competente Autorità Giudiziaria, qualora non già ricevuta;
  - (2) per i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione di stato, copia dell'atto con il quale è stata disposta l'apertura di una inchiesta formale, da parte di una delle Autorità Militari indicate all'articolo 1378 del COM;
  - (3) per l'aspettativa, copia dell'atto dispositivo, ovvero, qualora non emesso, un prospetto delle licenze straordinarie e delle aspettative fruite dall'interessato nell'anno 2019;
  - (4) per le sospensioni dall'impiego, anche in via cautelare, copia del provvedimento amministrativo cautelare o di quello disciplinare di stato.

Il provvedimento di esclusione dall'aliquota sarà partecipato agli interessati dal II Reparto di questa Direzione Generale, nelle forme di rito.

Al venir meno delle cause impeditive, i Comandi/Enti/Reparti in questione, avranno cura di darne tempestiva comunicazione alla 6<sup>a</sup> Divisione del suddetto II Reparto, ai fini dell'inclusione degli interessati nella prima aliquota utile, ai sensi dell'articolo 1051, comma 7 del COM, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini della verifica prevista dall'articolo 1051-bis del citato COM.

f. Si invita all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 748 del TUOM, affinché i militari interessati alla procedura di conferimento della Qualifica, all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza della documentazione caratteristica, rilascino apposita dichiarazione, in un unico esemplare, vistata dal Comandante di Corpo e custodita presso il Comando di appartenenza, attestante che l'interessato non si trovi in nessuna delle posizioni ostantive riportate alla precedente lettera c., n. (1), e che, **a suo carico, non risultino pendenti procedimenti penali per delitto non colposo.** È necessario che la stessa venga completata con la dichiarazione di consapevolezza, che le dichiarazioni mendaci comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo, si richiama l'attenzione dei Comandi/Enti/Reparti interessati sulla necessità di fornire aggiornamenti, anche al II Reparto di questa Direzione, in merito alla conclusione dei procedimenti penali, relativi al personale dipendente interessato alla procedura in oggetto, aventi riflessi sulla progressione di carriera.

### 3. **CRITERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1307-BIS**

- a. Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.173 recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132", ha modificato l'articolo 1307-bis del COM, prevedendo che il possesso dei requisiti necessari al conferimento della qualifica Speciale sia verificato secondo i criteri definiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Pertanto si dovrà provvedere a compilare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, e a far sottoscrivere dal Comandante di Corpo e dall'interessato lo statino riepilogativo, allegato alla presente, che dovrà poi essere inviato alla 6<sup>a</sup> Divisione del II Reparto entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente, anche con comunicazioni plurime, nelle quali sia specificamente evidenziato a parte il personale non in possesso dei necessari requisiti.
- b. Con particolare riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1307-bis del COM (*ed in coerenza con la circolare a riferimento*), anche per il caso di specie, sono fornite indicazioni tecniche di dettaglio, così da uniformare ed orientare le attività di pertinenza dei Comandi/Enti/Reparti di appartenenza del personale interessato. In considerazione della totale coincidenza, esistente tra il richiamato requisito e quello disciplinato dal comma 1, lettera c), dell'articolo 1323-bis del COM (*estensibile anche all'articolo 1323 del COM*), ed ai fini di un corretto inquadramento dell'espressione legislativa "*aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno superiore alla media o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione Generale ...*", si rinvia integralmente, per ragioni di sinteticità, alle considerazioni espresse ai paragrafi 1., 2. e 3., della menzionata circolare a riferimento.
- c. Nello specifico:
- (1) per una corretta ponderazione dell'equivalenza dei giudizi nei Rapporti Informativi, rispetto alle Schede Valutative (contenenti una qualifica finale), va ribadito che il termine temporale di riferimento, è "il triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota" (*circolare a riferimento, paragrafo 2., lettera a), alinea 1) e 2)*);
  - (2) per il caso di documenti caratteristici non opportunamente equilibrati (disarmonia tra aggettivazioni interne, giudizi e qualifica finale, laddove prevista), i quali potrebbero essere inficiati dal vizio dell'eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell'illogicità manifesta e/o contraddittorietà dell'atto, si rimarca l'onere, posto in capo ai Comandi/Enti di appartenenza degli interessati, di sottoporre il documento all'attenzione della Direzione Generale, per la valutazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti di II grado di competenza;

- (3) si dovrà tenere conto dei criteri espressi al paragrafo 3 della circolare a riferimento. In particolare, le Autorità preposte alla compilazione dello statino di cui alla precedente lettera a., del presente paragrafo 3., dovranno considerare che:
- (a) nell'individuazione del giudizio equivalente, all'esame del rapporto informativo non deve applicarsi nessun criterio matematico, né devono utilizzarsi automatismi o griglie precostituite, nel rispetto della libera facoltà di giudizio e della capacità di discernimento delle autorità preposte. D'altronde, il giudizio finale (*in forma discorsiva*), deve risultare in rapporto di causalità con le singole voci interne, le quali andranno conseguentemente pesate, così da apprezzarne l'armonia e la coerenza. Come è noto, tra l'altro, alcune delle citate voci hanno per il militare una valenza particolare, rendendo quindi necessaria l'effettuazione di una puntuale analisi del significato della qualifica da attribuire, (*nel caso di specie, almeno di "superiore alla media"*);
  - (b) ai fini della corretta valutazione dell'equivalenza del giudizio espresso in un "Rapporto Informativo" alla qualifica di "superiore alla media", (*e limitatamente al conferimento della qualifica speciale in oggetto*) , le aggettivazioni interne alle varie voci di cui consta il documento caratteristico, dovranno comunque risultare più che mediamente attribuibili a "superiore alla media".

#### 4. **DISPOSIZIONI FINALI**

- a. Le circolari a seguito sub a. e b., i cui contenuti sono stati integralmente recepiti nella presente, vengono conseguentemente abrogate.
- b. I Comandi/Enti in indirizzo si faranno carico di assicurare la tempestiva e capillare diffusione della presente direttiva, pubblicata anche sul sito Istituzionale (*link <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx>*).

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Gen. B. Lorenzo SANTELLA)